

rali alla massima efficienza degli uffici ed al regolare, costante aggiornamento dell'assicurazione delle indennità di risoluzione del rapporto spettanti al personale dipendente, si reputa opportuno concedere un contributo (Lit. II, Cap. 1, Art. 6) condizionato alla rescontazione nell'Art. 21 dell'ammontare dei premi dovuti per tenere completamente aggiornata la predetta assicurazione delle indennità impiegate.

Tale contributo stara' nei limiti del contributo generale del 50% sui premi annui delle Polizze Triendali - e del 20% dei premi unici - già riscossiti negli anni precedenti in base a circolari e delibere dal 1931 all'8 febbraio 1956. Tale contributo è maggiore per le 6 grandi Agenzie in relazione agli oneri indiretti dell'Accordo delle Fave.

VIII - Condizioni di esercizio per:

- 1 - Agenzia Generale per le Fosse Arimate e di Solizia
- 2 - S.p.A. Previdenza del Lavoro
- 3 - Agenzia Generale di Asmara
- 4 - Agenzia Generale di Mogadiscio.

Per le suddette Agenzie restano confermate le condizioni in atto, salvo quanto segue: